

DELIBERA DL/43/19/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
S. PALAGONIA / SKY ITALIA XXX
(LAZIO/D/991/2016)

IL COMMISSARIO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente S. Palagonia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato - nei confronti di SKY ITALIA XXX di seguito per brevità “SKY” – l’illegittimo addebito della somma di € 99,00 per costi di installazione dell’apparato, non dovuti contrattualmente. Chiedeva quindi il rimborso integrale dell’importo addebitato in fattura.

2. La posizione dell'operatore SKY

Si costituiva il gestore assumendo che l'utente in data 25.7.2015 aveva sottoscritto un'offerta denominata Home Pack per l'acquisizione sia dei servizi Pay TV sia dei servizi di telefonia/internet, questi ultimi erogati da Fastweb.

In merito alla componente Sky, il gestore precisava che l'offerta prevedeva tra l'altro l'installazione dell'impianto satellitare con decoder MySkyHD al costo scontato di € 99,00, anziché al costo di listino di € 150,00. Chiedeva quindi il rigetto dell'istanza, poiché aveva correttamente fatturato i costi previsti dall'offerta.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'utente ha contestato la fattura AG610252695 del 5.10.2015 per l'importo di € 99,00 a titolo di "contributo di attivazione".

In generale, a fronte della contestazione mossa, spetta al gestore fornire prova della correttezza e della legittimità dell'importo fatturato a titolo di contributo di attivazione rispetto ad una eventuale previsione contrattuale sottoscritta dall'utente.

Al riguardo, SKY ha prodotto un piano di abbonamento sottoscritto dall'utente il 25.7.2015, comprensivo del costo lamentato e sul quale lo stesso utente nulla ha controdedotto.

Stante la sottoscrizione - non contestata- dell'offerta prodotta dal gestore si ritiene di non accogliere la richiesta di rimborso della somma in questione.

4. Sulle spese di procedura

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, tenuto conto della mancata partecipazione del gestore all'udienza fissata per la conciliazione, si liquida in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento e del par. III.5.4 delle Linee Guida ex. Delibera n.276/13/CONS, l'importo di € 50,00 (cinquanta/00).

Per tutto quanto sopra esposto,

IL COMMISSARIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. 1. Rigetta l'istanza del Sig. S. Palagonia nei confronti della SKY ITALIA XXX, la quale è tenuta alla liquidazione di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 21/05/2019

Il Commissario straordinario

Claudio Lecce

Il Direttore

Vincenzo Ialongo